



Comune di Rossa

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO
CIMITERO**



Indice

I. NORME GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Competenza.....	3
Art. 3 Delega.....	3
Art. 4 Doveri dell'affossatore.....	3
Art. 5 Registro inumazioni.....	4
Art. 6 Registro urne cinerarie.....	4
II. SUDDIVISIONE DEL CIMITERO.....	4
Art. 7 Suddivisione.....	4
Art. 8 Fosse comuni.....	4
Art. 9 Colombari.....	4
Art. 10 Sistemazione dei loculi.....	4
Art. 11 Scadenza concessioni loculi.....	5
III. ORDINAMENTO DEL CIMITERO.....	5
Art. 12 Misure per lapidi.....	5
Art. 13 Contorni tombe.....	5
Art. 14 Autorizzazione posa lapidi.....	5
Art. 15 Posa lapidi sui muri.....	5
Art. 16 Concessioni.....	5
Art. 17 Scadenza concessioni.....	5
Art. 18 Veto lavori.....	6
Art. 19 Disposizioni.....	6
Art. 20 Pulizia.....	6
Art. 21 Coltivazione fiori ed arbusti.....	6
Art. 22 Manutenzioni monumenti, lapidi, ecc.....	6
Art. 23 Accesso al Cimitero.....	6
IV. FUNERALI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI.....	6
Art. 24 Servizio funerario.....	6
Art. 25 Permessi sepoltura e dissepolitura.....	7
Art. 26 Permessi per depositare le urne cinerarie.....	7
Art. 27 Diritto ad inumazione.....	7
Art. 28 Struttura feretri.....	7
Art. 29 Tumulazione in fosse separate.....	7
Art. 30 Dimensioni fosse/iscrizioni sulle urne.....	7
Art. 31 Procedura sepoltura.....	8
Art. 32 Termine per dissepolture.....	8
Art. 33 Prescrizioni per dissepolture.....	8
Art. 34 Sorveglianza materiale.....	8
Art. 35 Onorario.....	8
VI. DISPOSIZIONI PENALI.....	8
Art. 36 Infrazioni.....	8
VII. TASSE.....	9
Art. 37 Tasse.....	9
VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	9
Art. 38 Applicazione tasse.....	9
Art. 39 Monumenti o lapidi sui muri.....	9
Art. 40 Nuovi colombari.....	9
IX. DISPOSIZIONI FINALI.....	9
Art. 41 Casi controversi.....	9
Art. 42 Abrogazione precedenti disposizioni.....	10
Art. 43 Entrata in vigore.....	10

Regolamento cimitero

del

L'assemblea del Comune Politico di Rossa

- vista la Legge Cantonale sull'igiene pubblica del 2 dicembre 1984 e l'Ordinanza Cantonale sulle Sepolture del 14 marzo 1977,
- visto il parere e le proposte del 9 ottobre 1992 e 20 novembre 1992 del Municipio,

DECRETA:

I. Norme generali

Art. 1 Oggetto

Il presente atto legislativo ha per oggetto la determinazione delle misure intese a regolamentare l'utilizzazione, la manutenzione, l'ordine, la sorveglianza e le tariffe dei cimiteri comunali ubicati nelle frazioni di Santa Domenica, Augio e Rossa.

Sono riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali.

Art. 2 Competenza

Il cimitero comunale è posto sotto la sorveglianza del Municipio e dei suoi organi. Esso vigila per la buona manutenzione, l'ordine e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art. 3 Delega

Il Municipio può delegare ad un custode o altro la sorveglianza, la manutenzione ed il servizio di pulizia del Cimitero.

Art. 4 Doveri dell'affossatore

L'affossatore provvede alle inumazioni e alle esumazioni secondo quanto emanato dal Municipio e secondo quanto prescritto agli art. 24 e sgg. del presente Regolamento.

Art. 5 Registro inumazioni

Il Municipio tiene un registro delle inumazioni, dal quale risulti il numero della tomba, cognome, nome e paternità del defunto, luogo d'origine, età del defunto in conformità dell'autorizzazione rilasciata dalla Cancelleria comunale, nonché tutte le indicazioni relative alla sepoltura.

Art. 6 Registro urne cinerarie

Il Municipio tiene un registro delle urne cinerarie depositate nei loculi dal quale risulti il numero del loculo, nome, cognome, paternità, luogo d'origine, anno di nascita e di morte, nonché le indicazioni riguardanti la data d'inizio e di scadenza della concessione municipale.

II. Suddivisione del cimitero

Art. 7 Suddivisione

L'area del Cimitero comunale è suddivisa in:

- a) campi per sepolture comuni;
- b) loculi per urne cinerarie.

Art. 8 Fosse comuni

La sequenza di posa per le fosse comuni ha come successione la direzione Ovest-Est, iniziando prima da Nord, verso Sud, per il cimitero di Rossa.

La sequenza di posa per le fosse comuni ha come successione la direzione Ovest-Est, iniziando prima da Nord, verso Sud, fino al vialetto centrale e da Ovest-Est, iniziando da Sud verso Nord fino al vialetto centrale verso Sud, per il comune di Augio.

La sequenza di posa per le fosse comuni ha come successione la direzione Nord-Sud, iniziando prima da Ovest verso Est, per il comune di Santa Domenica.

Non si concedono nè eccezioni, nè spazi a titolo temporaneo o perpetuo.

Art. 9 Colombari

I colombari sono suddivisi in loculi per le urne cinerarie. La concessione è di 30 anni a pagamento non rinnovabile. In ogni loculo può essere depositata una sola urna cineraria, fatta eccezione dei casi previsti all'art. 26 cpv. 2.

Nel cimitero le urne cinerarie possono venir depositate unicamente negli appositi loculi.

Art. 10 Sistemazione dei loculi

La spesa per sigillare ermeticamente il loculo, come pure quella obbligatoria per la posa sulla lastra di pietra del nome, cognome, data di nascita e della morte è a carico del concessionario. Eventuali altre epigrafi devono ottenere l'approvazione preventiva del Municipio. È pure ammessa la posa di fotografie sulla lastra di chiusura dei loculi in conformità delle prescrizioni in vigore.

Art. 11 Scadenza concessioni loculi

Trascorso il periodo di concessione del loculo, il concessionario sarà preavvisato per iscritto dal Municipio della necessità di provvedere allo spostamento dell'urna in un cinerario comunale designato dal Municipio all'interno del Cimitero o altrove.

III. Ordinamento del cimitero

Art. 12 Misure per lapidi

Per croci, lapidi, monumenti ecc. posti sulle fosse comuni l'altezza massima è di m. 1.20, la larghezza massima di cm. 70.

Art. 13 Contorni tombe

Le tombe comuni possono venir delimitate con contorni della dimensione di m. 1.60 per 0.70.

Art. 14 Autorizzazione posa lapidi

Per la posa di contorni, lapidi, monumenti, croci ecc. è necessario il permesso del Municipio, al quale deve essere sottoposto per l'approvazione il relativo progetto in due esemplari. Dopo l'approvazione uno degli esemplari sarà retrocesso munito del visto municipale. Anche il testo di iscrizioni che contengono più dei dati personali va sottoposto in duplo al Municipio per l'approvazione.

Ciò che viene posato sulle tombe può esservi eretto solo dopo che sia avvenuta l'inumazione di fianco, per evitare ogni pericolo di caduta della costruzione. Va levato appena il turno delle inumazioni giunge vicino e recasse impedimento all'opera successiva.

In ogni caso è autorizzata la posa della lapide, decorsi al minimo due anni dalla data di sepoltura. Eventuali danni dovuti al cedimento saranno posti a carico dei concessionari.

Eventuali danni dovuti saranno presi a carico del concessionari.

Art. 15 Posa lapidi sui muri

Sui muri del Cimitero non possono venir posati o traslati monumenti, lapidi, lastre, ecc.

Art. 16 Concessioni

Le concessioni diventano definitive con il pagamento delle tassa prevista, da anticiparsi.

Nelle concessioni, secondo l'art. 14, come pure nell'esercizio generale della polizia del Cimitero, il Municipio avrà cura di salvaguardare il più possibile l'estetica. Contro abusi e stonature esso ha il diritto ed il dovere di intervenire in ogni tempo e di esigere le dovute modifiche, di regola a spese degli interessati.

Art. 17 Scadenza concessioni

Trascorso il periodo di concessione o appena il turno delle inumazioni giunge vicino, gli interessati proprietari sono tenuti a levare le opere, gli arbusti ecc. a loro cura e spese. Se gli interessati non adempiono a tale obbligo, provvederà il Municipio riservandosi il risarcimento presso gli interessati.

Quando il domicilio degli interessati sia noto, il Municipio è tenuto a preavvisarli per iscritto della necessità della rimozione delle opere o della scadenza della concessione, rispettivamente invitarli a ritirare gli oggetti o a provvedere al trasloco.

Art. 18 Veto lavori

E' vietato lavorare lapidi, monumenti ecc. all'interno del Cimitero. Fanno eccezione opere di restauro e di rifinitura che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

Alla vigilia della Festa di Ognissanti, è proibito nel Cimitero qualsiasi lavoro che ecceda la solita pulizia ed ornamento delle tombe.

Art. 19 Disposizioni

Le croci, le lapidi, i monumenti ecc. saranno costruiti e posati in modo da non poter costituire pericoli o provocare danni. Sono vietati i manufatti, le croci ecc. a punte aguzze.

Ogni danno di qualsiasi specie che potesse derivare dalla costruzione, posa o conformazione di monumenti, lapidi ecc. è a carico di chi lo cagiona, in ultima analisi del proprietario cui appartengono le opere.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni provocati da terzi a lapidi o monumenti eretti nel Cimitero.

Art. 20 Pulizia

Il Cimitero va tenuto costantemente pulito in tutta la sua estensione.

Materiali e detriti di ogni sorta dipendenti da lavori nel Cimitero vanno man mano asportati dagli interessati, in modo che non si verifichi mai ingombro alcuno soprattutto in occasione di inumazioni ed esumazioni. Anche le adiacenze sono da mantenere pulite e decenti.

Art. 21 Coltivazione fiori ed arbusti

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori e arbusti sempreverdi purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con il fusto o con il fogliame al di fuori del perimetro assegnato e di un'altezza massima di m. 1.20.

In caso contrario, o quando queste coltivazioni fossero di impedimento alla viabilità nel Cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti. E' vietata in ogni modo la piantagione di alberi d'alto fusto.

Art. 22 Manutenzioni monumenti, lapidi, ecc.

La regolare manutenzione di monumenti, lapidi, croci ecc., è a carico dei proprietari. Quando tale manutenzione facesse difetto, il Municipio provvederà d'ufficio a spese dei proprietari.

Art. 23 Accesso al Cimitero

Di regola è vietato l'ingresso al Cimitero ai fanciulli che non sono accompagnati da persone adulte. Il Municipio può ordinare la chiusura a chiave del Cimitero e fissarne orari d'apertura.

IV. Funerali, inumazioni, esumazioni

Art. 24 Servizio funerario

Il servizio funerario è lasciato alla cura dei parenti del defunto o di chi per essi, tenor consuetudine. Il Municipio provvede solo nei casi in cui il defunto non ha chi se ne interessi. Esso cura l'osservanza delle prescrizioni legali, dei regolamenti e provvede per l'ordine e la viabilità.

Art. 25 Permessi sepoltura e dissepolitura

Nessuna salma potrà essere tumulata, dissepolta, asportata dal Cimitero o dal Comune come pure ivi introdotta senza il permesso del Municipio.

Art. 26 Permessi per depositare le urne cinerarie.

Per depositare le urne cinerarie nei colombari è necessario il permesso del Municipio. La sistemazione dell'urna nell'apposito loculo assegnato dal Municipio in ordine progressivo deve avvenire alla presenza dell'affossatore o di un altro delegato municipale.

E' concessa la posa di una seconda urna nello stesso loculo alla sola condizione che il defunto sia discendente, ascendente, coniuge del titolare o suo convivente.

Art. 27 Diritto ad inumazione

Nel cimitero comunale sono accolte le salme, le ceneri, le ossa:

- a) di tutte le persone decesse sulla giurisdizione del territorio comunale,
- b) dei patrizi e dei domiciliati, decessi fuori dalla giurisdizione comunale, ritenuto che vengano qui trasportate con il permesso e tenor prescrizioni delle Autorità competenti.

Art. 28 Struttura feretri

Le salme vanno rinchiusi in un feretro di legno leggero (dolce), di facile decomposizione, escludendo quindi (salvo casi obbligatori), i feretri in legno duro, metallici, in gesso e simili. Se casi speciali lo esigono il fondo del feretro deve essere reso impermeabile.

Se per esigenza sanitaria o altro devono essere inumati nei campi comuni feretri in metallo, gesso e simili o avvolti nella plastica, la fossa deve essere scavata a m. 2.00 di profondità al minimo. In questi casi immediatamente prima della sepoltura si curerà in maniera decorosa che i feretri abbiano sempre una sufficiente aerazione.

La dimensione dei feretri non deve eccedere quella richiesta dalla salma e deve essere proporzionata alle dimensioni della fossa (art. 30). In casi eccezionali va dato tempestivo avviso all'affossatore.

Art. 29 Tumulazione in fosse separate

Ogni feretro deve essere tumulato in fosse separate. E' fatta eccezione per la madre e il neonato morti all'atto del parto, nel qual caso le salme possono anche essere composte nel medesimo feretro.

Art. 30 Dimensioni fosse/iscrizioni sulle urne ,

Le fosse hanno le seguenti dimensioni normali:

- a) per gli adulti m. 2.00 lunghezza
 m. 0.80 larghezza
 m. 1.80 profondità
- b) per i bambini m. 1.60 lunghezza
 m. 0.50 larghezza
 m. 1.50 profondità
- c) distanza laterale da fossa a fossa minimo m. 0.50.
- d) Le diciture sui loculi dovranno avere dimensione massima della scritta di 2 cm x 15 cm e caratteri standard approvati dal Municipio.

Art. 31 Procedura sepoltura

Le fosse per le inumazioni saranno scavate volta per volta. Nel procedere alla sepoltura si avrà cura che la terra levata per prima sia posta attorno al feretro e l'ultima (con le eventuali reliquie rinvenute) posta sopra lo stesso. In seguito la fossa sarà riempita con il residuo materiale e sarà formato un cumulo.

Art. 32 Termine per dissepolture

Esauriti gli spazi disponibili, si comincerà il rinnovamento delle fosse.

Nessuna fossa, tranne casi eccezionali, può essere rimossa prima del termine legale di 20 anni compiuti. Le reliquie rinvenute con le esumazioni verranno diligentemente raccolte e risepellite dall'affossatore come da art. 31.

Oggetti di valore rinvenuti sono proprietà degli eredi del defunto.

Art. 33 Prescrizioni per dissepolture

Per le esumazioni di salme, prima che siano trascorsi 20 anni, è necessaria l'autorizzazione del Dipartimento Cantonale d'Igiene. Per esumazioni di salme, prima del turno periodico, ma trascorsi 20 anni, è sufficiente l'autorizzazione municipale. Le esumazioni all'infuori di quelle periodiche devono essere fatte osservando le prescrizioni impartite dalle istanze competenti.

Art. 34 Sorveglianza materiale

La sorveglianza del materiale del Cimitero è affidata all'affossatore nominato dal Municipio o ad un delegato del Municipio. Esso è posto sotto gli ordini del Municipale capodicastero e ha specialmente i seguenti compiti:

- a) scavare le fosse e procedere alle inumazioni conformemente alle prescrizioni,
- b) su delega del Municipio presenziare alla sepoltura, alla deposizione e allo spostamento delle urne cinerarie,
- c) custodire la chiave del deposito attrezzi e gli stessi,
- d) prestarsi per le cerimonie religiose di Ognissanti o altre su richiesta del Municipio,
- e) segnalare al Municipio le riparazioni occorrenti al Cimitero,
- f) vigilare per l'osservanza del presente Regolamento, facendo rapporto al Municipio su ogni eventuale infrazione.

Art. 35 Onorario

L'affossatore è pagato direttamente dai famigliari che provvedono di regola alle incombenze del caso. L'eventuale onorario dell'affossatore e l'indennità supplementare per ogni inumazione o deposizione o spostamento delle urne cinerarie, qualora sopportato dal Municipio, sarà posto a carico degli interessati.

VI. Disposizioni penali

Art. 36 Infrazioni

Qualsiasi azione non conforme al presente regolamento costituisce infrazione al medesimo ed è punibile dal Municipio con una multa da fr. 50.- a fr. 5'000.- da raddoppiarsi in caso di recidiva. E' inoltre riservata l'azione civile e quella penale.

VII. Tasse

Art. 37 Tasse

Sono fissate le seguenti tasse:

Loculi

Per ogni loculo (concessione di 30 anni)	fr. 500.-
Per un'ulteriore urna all'interno di un loculo, come da art. 26 cpv. 2	fr. 250.-

Esumazioni

Per ogni esumazione non ordinaria (prima dei 20 anni):

a) prima del ventennio	fr. 500.-
b) dopo il ventennio	fr. 300.-

Le opere per le quali non venisse pagata la tassa stabilita potranno essere rimosse dal Comune, secondo le norme dell'art. 17.

VIII. Disposizioni transitorie

Art. 38 Applicazione tasse

L'applicazione delle tasse citate all'art. 37 ha effetto con l'entrata in vigore del presente regolamento ad eccezione delle tasse per i loculi che dovranno venir applicate e riscosse sulle concessioni precedentemente accordate.

In caso di loculi posati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, fanno stato le disposizioni di cui all'art. 37.

Art. 39 Monumenti o lapidi sui muri

I monumenti, le lapidi ecc. già applicati sui muri prima dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere rimossi a spese degli interessati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente, come da art. 15.

Art. 40 Nuovi colombari

È fatto obbligo di ubicare pure i loculi già esistenti negli appositi colombari che saranno realizzati nei tre cimiteri entro 12 mesi dalla definitiva realizzazione di tali vani.

IX. Disposizioni finali

Art. 41 Casi controversi

Per quanto non previsto dal presente regolamento è facoltà del Municipio di decidere i casi controversi e provvedere nel miglior modo e cioè come l'igiene, il decoro e l'ordine lo richiedono.

Art. 42 Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.




Art. 43 Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore dopo l'accettazione da parte dell'Assemblea Comunale e con l'approvazione del Dipartimento Cantonale d'Igiene e Sanità.

Il presente regolamento è applicabile anche per tutte le richieste inoltrate prima dell'entrata in vigore e non ancora accordate.

Così deliberato l'Assemblea comunale del 30. luglio 1993 Augio

PER L'ASSEMBLEA COMUNALE

Il Presidente:   LA Il Segretario: A: 
Approvato dal Dipartimento cantonale con decreto no. ³⁵² del 20^{te} Settembre 1993

PER IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA, POLIZIA E SANITA'

Il direttore: 
